

Contrattazione

Via libera al rinnovo per i dipendenti delle attività digitali

di Alessandro Necchio e Sofia Tescaro
04 Agosto 2025

In data 28 luglio 2025, tra Assoced - Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati, LAIT - Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali, Confterziario - Confederazione Nazionale del Terziario e della Piccola Impresa, e U.G.L. Terziario Federazione Nazionale con l'assistenza della U.G.L. - Unione Generale Del Lavoro, è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del ccnl per i lavoratori dipendenti da Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. (codice H601).
Oltre all'introduzione di nuove professionalità quali Data Protection Officer, AI solution Architect, Blockchain developer e alla previsione di un aumento dei salari a regime, l'accordo di rinnovo introduce importanti novità per quanto concerne la regolamentazione del lavoro stagionale durante le campagne fiscali, la formazione di profilo obbligatoria e le tutele per i lavoratori in modalità agile.
Il nuovo accordo avrà validità a decorrere dal 1° settembre 2025 e resterà in vigore fino al 31 agosto 2028.

Trattamento Economico

Le parti concordando un incremento della paga base disposto su 4 tranches, come esposto nella tabella sottostante:

Importi Mensili					
Livello	Dal 01/09/2025	Dal 01/06/2026	Dal 01/03/2027	Dal 01/01/2028	Totale Incremento Retributivo
Quadri di direzione	euro 2.969,23	euro 3.041,65	euro 3.114,07	euro 3.186,49	euro 289,68
Quadri	euro 2.698,46	euro 2.764,28	euro 2.830,09	euro 2.895,91	euro 263,26
I	euro 2.316,80	euro 2.373,31	euro 2.429,81	euro 2.486,32	euro 226,03
II	euro 2.074,17	euro 2.124,76	euro 2.175,35	euro 2.225,94	euro 202,36
IIIS	euro 1.988,66	euro 2.037,17	euro 2.085,67	euro 2.134,17	euro 194,02
III	euro 1.861,71	euro 1.907,12	euro 1.952,52	euro 1.997,93	euro 181,63
IV	euro 1.732,26	euro 1.774,51	euro 1.816,76	euro 1.859,01	euro 169,00
V	euro 1.649,30	euro 1.689,53	euro 1.729,75	euro 1.769,98	euro 160,91
VI	euro 1.392,83	euro 1.426,80	euro 1.460,77	euro 1.494,74	euro 135,89

È stata altresì introdotta un'indennità di funzione mensile (per quattordici mensilità) ai lavoratori con qualifica di Quadro:

Indennità di funzione per i quadri			
	Dal 01.09.2025	Dal 01.09.2026	Dal 01.09.2027
Quadri di direzione	euro 287,00	euro 296,00	euro 306,00
Quadri	euro 250,00	euro 258,00	euro 266,00

A copertura del periodo 1° aprile 2025 – 31 agosto 2025, a tutti i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accordo verrà riconosciuto un importo a titolo di una tantum, da erogarsi con la retribuzione di settembre 2025 e pari a:

- euro 120,00 lordi per i Quadri di Direzione, Quadri, Primo Livello e Secondo Livello;
- euro 80,00 lordi per Terzo Livello S, Terzo Livello, Quarto Livello, Quinto Livello e Sesto Livello.

Tale importo sarà riproporzionato per i lavoratori part-time e commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2025 – 31 agosto 2025 con riduzione proporzionale per i casi di aspettativa, congedo parentale o sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

Specificano le parti che l'importo in questione non sarà utile ai fini della maturazione di alcun istituto di legge o contrattuale, né sarà computato ai fini della maturazione del TFR.

Contratto a tempo determinato e stagionalità

Per quanto concerne il contratto a tempo determinato, le parti hanno introdotto ulteriori causali in presenza delle quali è possibile estendere a 24 mesi i contratti a tempo determinato, tra le quali:

- attuazione di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo;
- avvio di processi di digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo, che prevedano percorsi di formazione finalizzati a favorire l'occupazione giovanile e la riqualificazione e il reinserimento di lavoratori over 50;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotti/servizi non presenti nella normale produzione/attività.

Si demanda, infine, alla contrattazione di secondo livello la possibilità di individuare ulteriori causali, concordare percorsi di stabilizzazione dei tempi determinati e verificare che le opportunità di lavoro nei casi previsti dal presente articolo possano anche essere finalizzate ad incrementare l'orario dei lavoratori a tempo parziale presenti nelle unità produttive.

È stato inserito l'articolo 54-bis che recepisce la disciplina del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato stabilita dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, come modificato dalla legge 13 dicembre 2024, n. 203, per cui il periodo di prova è stabilito in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

È stato altresì inserito l'articolo 54-ter (Stagionalità per campagne fiscali) che considera stagionali sia le attività tradizionali legate a cicli stagionali ben definiti, ma anche quelle indispensabili a far fronte ad intensificazioni produttive in determinati periodi dell'anno o a soddisfare esigenze tecnico-produttive collegate a specifici cicli dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, come le attività svolte dai CAF, i CED e i Tributaristi, ritenendo necessario il ricorso alle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento di tali attività stagionali, sospendendo i limiti quantitativi per l'assunzione di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato durante questi periodi ed introducendo la possibilità di assumere personale stagionale senza rispettare i limiti quantitativi di cui all'articolo 54, oltre a prevedere il diritto di precedenza per i lavoratori stagionali nelle campagne successive, qualora manifestino interesse scritto entro 3 mesi.

Formazione di profilo obbligatoria

Le parti hanno introdotto, all'articolo 221-bis, un'importante novità: la formazione di profilo obbligatoria, la quale ha finalità di aggiornamento, sviluppo e adattamento delle competenze professionali del lavoratore, in coerenza con le trasformazioni tecnologiche, digitali e organizzative del settore.

Nel periodo di vigenza del ccnl in esame, il datore di lavoro deve garantire a tutti i lavoratori dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) e con almeno sei mesi di anzianità

di servizio presso la medesima azienda, la fruizione di un percorso di formazione di profilo obbligatoria per un monte ore pari a 24, attraverso un piano formativo triennale.

La formazione potrà essere erogata in modalità frontale, a distanza o mista, anche mediante piattaforme digitali, in orario di lavoro e comunque senza oneri economici a carico del lavoratore.

Per i lavoratori assunti durante la vigenza del contratto, le ore di formazione vengono ridotte proporzionalmente al tempo rimanente: chi viene assunto entro maggio 2026 avrà diritto a 16 ore, chi verrà assunto entro maggio 2027 a 12 ore, chi verrà assunto entro dicembre 2027 a 8 ore, mentre per le assunzioni successive tale obbligo non sussiste. Le parti precisano che la partecipazione del lavoratore alla formazione costituisce obbligo contrattuale, pertanto l'assenza ingiustificata o il rifiuto non motivato da parte del lavoratore potranno costituire inadempimento suscettibile di rilevanza disciplinare secondo la normativa vigente e il sistema sanzionatorio previsto dallo stesso ccnl.

In caso di mancata erogazione o di erogazione parziale delle ore di formazione, il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere con la retribuzione del mese di settembre 2028 un importo di 50,00 euro lordi per ogni ora di formazione non erogata, a titolo di indennità di mancata erogazione della formazione. In caso di interruzione del rapporto di lavoro antecedente alla data di scadenza del presente rinnovo contrattuale, tale somma sarà liquidata unitamente alle competenze di fine rapporto.

Infine, a sostegno dei nuovi servizi formativi, le parti hanno aumentato il contributo dovuto all'Ente Bilaterale Nazionale (EBCE). Nello specifico, dal 1° settembre 2025 la quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente è fissata nella misura globale di 15,00 euro mensili per 12 mensilità, di cui 11,00 euro a carico dei datori di lavoro e 4,00 euro a carico dei lavoratori. La contribuzione dovuta all'Ente Bilaterale sarà altresì ripartita su base annua in 12 mensilità, in luogo delle precedenti 14 mensilità.

Telelavoro e smart working

L'accordo di rinnovo introduce infine due importanti novità per quanto concerne lo smart working:

L'articolo 264 comma 28 prevede il diritto alla disconnessione dalla strumentazione tecnologica utilizzata durante le pause e nei periodi stabiliti dall'accordo individuale in cui non è previsto lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tale diritto è finalizzato a garantire il rispetto dei tempi di riposo, la tutela della salute psico-fisica del lavoratore e il bilanciamento tra vita privata e attività professionale, e il suo esercizio non può comportare effetti pregiudizievoli né sul rapporto di lavoro né sul trattamento economico e normativo del lavoratore.

L'articolo 264 comma 29 dispone che, in conformità alla legge 81/2017, i datori di lavoro debbano riconoscere priorità nelle richieste di smart working a specifiche categorie di lavoratori quali: genitori con figli fino a 12 anni (senza limiti di età per figli disabili), lavoratori con disabilità grave e caregivers, tutelando il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile da sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento o altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

L'Esperto Risponde ora è più veloce

Poni un quesito gratuito o acquista la garanzia di risposta entro 48 ore lavorative



Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

| Accessibilità | TDM Disclaimer

ISSN 2499-2070 - Norme & Tributi Plus Lavoro [<https://ntpluslavoro.ilssole24ore.com>]

Il Sole
24 ORE